MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

Art. 2

Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516

All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, gia' Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca».

Versione in vigore dal 25 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Estremi	Legge 7 maggio 2026, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-dell-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-l/art-2-modifiche-all-articolo-14-della-legge-22-novembre-1988-n-516

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it